APCSM iscritta all'albo ministeriale con DM del 22/02/2023

AL COMANDANTE GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
Gen.C.A. Andrea De Gennaro
G781558@gpec.legal

e, per conoscenza:

VI REPARTO – AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
- UFFICIO RELAZIONI CON ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA
E ASSOCIAZIONI SINDACALI
rm0010218p@pec.gdf.it

Oggetto: trattamento economico di missione. Rimborso del controvalore del biglietto ferroviario – criticità –.

Come ormai noto, a seguito di un parere emesso dal VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico - del Comando Generale della Guardia di Finanza in risposta a specifico quesito, il quale interrogava circa le "*modalità di quantificazione dell'importo da corrispondere in relazione all'istituto del «rimborso del controvalore del biglietto ferroviario» - disciplinato, da ultimo, dall'art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 – l'Ufficio ratione materiae ha segnalato la possibilità di applicare, in fase di liquidazione del citato rimborso, la scontistica prevista da Trenitalia s.p.a. e N.T.V. s.p.a. in considerazione delle convenzioni commerciali stipulate con il Corpo*", sono pervenute a questa organizzazione sindacale numerose richieste di approfondimenti in merito.

Il parere sopra evidenziato, ha portato conseguenzialmente all'emissione di diverse circolari da parte di alcuni Re.T.L.A. del Corpo che, in sostanza, prevedranno, per il tratto a venire, l'applicazione di una "*franchigia*" per il rimborso dell'equivalente del biglietto ferroviario relativo alle spese di viaggio, "*franchigia*" che sarebbe rapportata alle scontistiche attualmente applicate dai vettori Trenitalia s.p.a. e N.T.V. s.p.a. agli appartenenti al Corpo.

L'interpretazione ermeneutica da parte del citato Ufficio, affonda le sue radici sulle osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato, emanate a seguito di una verifica amministrativo-contabile svolta nei confronti di un Comando del Corpo[1], unitamente al rinvio ad una attenta applicazione delle disposizioni impartite con circolare n. 181845 del 16 luglio 2020[2], tale interpretazione, però, pone in capo a questa organizzazione sindacale l'onere di esprimere delle valutazioni di merito e considerazioni puntuali su quanto appena evidenziato.

Senza voler cadere in facili equivoci lessicali, questo sindacato, finanche valutando la difficile contingenza economica che attanaglia tutto il paese e l'evidente ritardo politico che allontana *sine die* gli aumenti stipendiali del comparto, ha necessità di rappresentare alcune incongruenze inerenti il parere espresso dalla spettabile Ragioneria dello Stato rispetto alla ulteriore e peggiorativa restrizione che viene applicata dall'Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale della Guardia di Finanza.

In primis, si evidenzia che tutti gli uffici amministrativi dei Re.T.L.A. del Corpo applicano in modo pedissequo e pertinente la circolare sopra richiamata, effettuando, laddove necessario, le dovute correzioni interpretative od errori di applicazione della stessa.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che l'art. 12 della legge n. 836/1973, inerente il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, definisce, tra l'altro, "*i diversi rimborsi e/o emolumenti spettanti per fronteggiare le spese di viaggio, prevedendo, anche in ragione della diversa tipologia di mezzo di trasposto utilizzato per la trasferta*", specificando all'ultimo comma che *:"i rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta*".

[1] La quale ha precisato che "*il rimborso dovrà essere sostenuto dall'Amministrazione per l'importo economicamente più conveniente e che tale spesa costituisce un rimborso e non un corrispettivo*".

[2] Concernente il Trattamento Economico Accessorio del personale (Edizione 2020), emanata dal medesimo Ufficio.

Alla normativa di carattere generale sopra richiamata si sono affiancate, nel tempo, disposizioni di carattere negoziale che hanno visto la stesura dell'art. 36 c. 1 del D.P.R. 51/2009, il quale recita che :"*Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia*", sanando la *vacatio* relativa al fatto che la precedente normativa non prevedesse alcun rimborso per le spese di viaggio correlate all'uso di un mezzo diverso da quello autorizzato o comandato dall'Autorità ordinante la trasferta.

Tali previsioni normative, sono state, quindi, trasfuse nella sopra citata circolare 181845 del 16 luglio 2020 del Comando Generale la quale ha dettagliato questa ultima fattispecie, rifinendo finanche altri ed ulteriori emolumenti correlati al rimborso delle spese di viaggio, prevedendo, in sintonia con il trattato normativo, che "*al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare compete il rimborso: "f. di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario di 1ª classe, qualora utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione, senza la prevista autorizzazione*."

Orbene, nulla *quaestio* circa la necessità di dover provvedere al necessario contenimento della spesa pubblica e del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione secondo le leggi, previsioni che la Ragioneria Generale dello Stato soddisfa con attenzione con la sua azione di controllo, ma l'applicazione pratica delle raccomandazioni di carattere interno divengono eccessive rispetto alle osservazioni fatte dalla citata Ragioneria dello Stato nei confronti dell'Amministrazione.

Difatti, questa non avverte di applicare i rimborsi in ragione dello "*sconto*" che viene riconosciuto da alcuni vettori che operano sul territorio nazionale, bensì indica che "*il rimborso dovrà essere sostenuto dall'Amministrazione per l'importo economicamente più conveniente e che tale spesa costituisce un* ***rimborso*** *e non un* ***corrispettivo***", che è ben altra cosa!

Vieppiù, su alcune tratte ferroviarie italiane, operano vettori diversi da Trenitalia s.p.a. e N.T.V. s.p.a. e questi non necessariamente applicano medesime scontistiche!

Anche analizzando letteralmente i termini rimborso e corrispettivo emergono criticità interpretative rispetto alla lettura data dalla Ragioneria dello Stato:

- il termine **rimborso** sottende a una spesa già sostenuta per la quale si debba ottenere l'integrale rientro di quanto anticipato;
- il termine **corrispettivo** sottende all'indennizzo che spetta a fronte di una prestazione;

appare lapalissiano che nel caso in esame non si tratta né dell'uno né dell'altro e tanto è più vero se si valuta la *"ratio legis"* della norma in argomento, che prevede, per i militari inviati in missione che utilizzino un mezzo diverso da uno di proprietà dell'Amministrazione, *"senza la prevista autorizzazione",* la liquidazione del valore del previsto biglietto ferroviario (*a prescindere se copra o meno il costo*) a mò di rimborso forfettario; con la letterale applicazione del parere, *e si sottolinea parere,* si applicherebbe uno *""sconto""* su una tariffa che nasce già forfettaria secondo l'intenzione del legislatore pro tempore.

Inoltre tutto ciò andrebbe, particolare da non sottovalutare, ad aggravare in modo ulteriore e preponderante l'onere, del già oberante lavoro, che i colleghi degli uffici tabelle prestano presso le sedi dei vari Re.T.L.A. sparsi sul territorio nazionale.

Non da ultimo, è da considerarsi che tale approccio tecnico-pratico verso tagli chimerici alla spesa, danneggerebbe economicamente ed esclusivamente il personale rappresentato e non, tenendo conto che nella maggior parte dei casi le spese sostenute utilizzando il mezzo proprio[3] restano ben al di sopra dei rimborsi che attualmente vengono effettuati a seguito dell'espletamento della missione.

[3] A titolo esemplificativo ma non esaustivo: manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese inerenti il carburante, l'autostrada.

Per quanto sopra, questo Sindacato Italiano Militari – Guardia di Finanza chiede che vengano effettuati ulteriori considerazioni e valutazioni di merito circa la volontà dell'organo di vertice di applicare regole più restrittive e riduttive nell'ambito delle liquidazioni delle attività di missione sul territorio nazionale valutando le considerazioni sopra riportate.

Certi di che La S.V. avrà la giusta lungimiranza di voler approfondire tale criticità, restiamo a disposizione per ogni eventuale confronto o comparazione sulla tematica rappresentata.

Roma, 26/02/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Cav. Dott. Luigi Credentino